



COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo



*CAP 90024 – Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 – fax 0921644447
P.IVA 00475910824 – www.comune.gangi.pa.it*

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.11.2013

Art.1 – Finalità

1. Il Comune Gangi, perseguendo finalità di trasparenza, pubblicità, e comprensibilità dell'azione amministrativa, in conformità alla normativa vigente in materia e allo Statuto Comunale, attribuisce alla diffusione delle sedute del Consiglio Comunale su internet, tramite il sito del Comune o su reti televisive, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate da terzi autorizzati;
 - c) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di riprese audiovisive.
4. Le norme del presente articolo sono inderogabili e si applicano a tutte le ipotesi di riprese audiovisive.

Art. 2 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'attività di riprese audio-video e la successiva trasmissione e riproduzione.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, è fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di affiggere all'ingresso della sala specifici avvisi e cartelli informativi.

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare la divulgazione di dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, limitare le riprese a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. I consiglieri, durante le sedute del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata o sottrarre la propria immagine alle riprese. Il Presidente ha l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa *privacy*

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi agli spazi riservati ai componenti del Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Gangi è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

4. Le registrazioni delle sedute saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune, in modalità diretta, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

5. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico.

Art. 5- Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione anche parziale delle riprese effettuate, deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4. Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all'ordinamento individuate nei commi precedenti.

5. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale nell'ambito dei lavori della seduta.

6. Viene garantita l'osservanza di tutela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. In ogni caso non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

7. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6- Modalità e soggetti autorizzati alle riprese

1. Le riprese, anche fotografiche, eseguite ai sensi del presente regolamento, dovranno essere effettuate da soggetti preventivamente accreditati presso la Presidenza del Consiglio Comunale e individuati da apposito tesserino di riconoscimento.

2. I giornalisti per poter effettuare le riprese, anche fotografiche, dovranno fornire alla Presidenza del Consiglio, apposita richiesta almeno un giorno prima della seduta, indicando le credenziali che

attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca, l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore Responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento.

5. La Presidenza del Consiglio garantisce ai giornalisti accreditati le condizioni per svolgere il proprio lavoro in spirito di collaborazione e fornendo un adeguato sostegno tecnico logistico, commisurato alle disponibilità dell'Ente

Art. 7- Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, o in uno spazio appositamente individuato, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 8 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente, allo Statuto Comunale e al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.